

Statuto dell'Associazione "Comitato Lè Terrazze"

Art.1 Costituzione. Sede e Denominazione

E'costituita l'Associazione denominata "Comitato le terrazze", in breve denominabile anche come "CLT", con sede in via Ettore Bugatti 3, 20142 Milano.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile dal D.Lgs.N. 460 del 4 dicembre 1999 e dal presente Statuto

L'associazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Associazione senza fini di lucro".

L'Associazione è apartitica e apolitica.

Art.2 Durata

L'Associazione svolgerà la propria attività per la durata di 50 (cinquanta) anni e fino al 31 dicembre 2062

Trascorso tale termine, l'assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare la durata .

Art.3 Scopo e oggetto sociale

L'Associazione si propone di:

costituire un punto di riferimento, su ogni problema riguardante gli spazi pubblici, per tutti i residenti delle Terrazze, compresi quanti lavorano o frequentano in modo continuativo il quartiere per qualsiasi motivo;

migliorare la qualità della vita nel quartiere, con attività di vario genere; interfacciare gli enti locali e le organizzazioni svolgenti attività di servizio pubblico (manutenzione, pulizia e igiene del territorio, ciclo delle acque, prevenzione dell'inquinamento atmosferico, controllo dell'inquinamento acustico, problemi di ordine pubblico etc.) per migliorare tali servizi;

organizzazione di attività complementari, in forma di convenzione con l'ente preposto, alle azioni di cui sopra;

collaborazione con altre associazioni, operanti alle Tenazze e in genere nel Comune di Milano nei campi dicur sopra.

Art.4 I soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione dell'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art.5.

I soci si dividono in:

soci fondatori, si considerano tali tutti i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.

soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione,

soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a un voto, a eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal pagamento delle quote sociali.

Art.5 Modalità di ammissione a soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nei libro soci.

Art.6 Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso_

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea :

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per cinque anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,

consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona

automaticamente con il decorrere dei termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

ad accedere alle cariche associative;
a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti.

a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

a versare la quota associativa annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della

partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione,

Art.8 Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo:

il Presidente dell'Associazione;

il Collegio dei Revisori dei conti;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione-

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta.

Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe

Art.10 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del

Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione e in particolare: approva i bilanci consuntivo e preventivo;

elegge componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;

delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci e su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle

L'Assemblea straordinaria delibera:

sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio-

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere anziano per età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviare per posta elettronica (chi non ne è dotato dovrà, all'atto dell'iscrizione, indicare un indirizzo di riferimento di altro socio) almeno otto giorni prima dell'effettuazione (tre in caso di urgenza) in prima convocazione.

In seconda convocazione, i termini sono: 30 (trenta giorni dall'invio dell'avviso), ridotti a 15 (quindici) per l'urgente.

Nella convocazione, sono indicati: ora, giorno, luogo e ordine del giorno della riunione.

Art.11 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Art.12 Votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art.13 Verbalizzazione

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del verbalizzatore, indicalo

dall'Assemblea e controfirmate dal Presidente. Le delibere assembleari sono inviate per posta elettronica a tutti i soci.

Art.14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è costituito da 5 componenti, eletti dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I Consiglieri Direttivi rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili. Possono farne parte solo i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadessero dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei componenti del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea'

curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;

predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Consigliere anziano per età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due Consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno tre Consiglieri e con la maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate per posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione, contenendo: ora, giorno, luogo e ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, saranno valide le riunioni del Consiglio Direttivo a cui parteciperanno tutti i componenti.

I verbali delle riunioni saranno riportati nell'apposito libro verbali.

a
-)

L'ingiustificata assenza da tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. Il Consigliere decaduto non può essere immediatamente rieleggibile. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.15 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Art.16 I libri sociali e i registri contabili

I libri sociali e i registri contabili che l'Associazione deve tenere sono:

il libro dei soci;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;

il libro giornale della contabilità sociale;

il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere esposti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e da altro Consigliere in ogni pagina.

Art.17 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea, anche fra non soci.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'associazione con particolare riguardo alla consistenza di cassa e alle scritture contabili obbligatorie.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i Revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.

Art.18 Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

É vietata comunque la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n.6451/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n.336/1995 e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale della spa.

Art.19 Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito:

da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
dai contributi dei soci;
da contributi, erogazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art.20 Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

Art.21 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e i soci, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M..2110312001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Milano, 3 marzo 2013

Registrato il 26 maggio 2013, Agenzia delle Entrate al n. 1982, serie C3, ufficio 5 di Milano, codice fiscale 97661630150